

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1089/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1090/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1091/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
Regolamento (CEE) n. 1092/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1989 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso	8
Regolamento (CEE) n. 1093/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1989 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	9
Regolamento (CEE) n. 1094/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	10
Regolamento (CEE) n. 1095/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	14
* Regolamento (CEE) n. 1096/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per i periodi 1987/1988 e 1988/1989	18
* Regolamento (CEE) n. 1097/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario	20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1098/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2310/88 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi	21
* Regolamento (CEE) n. 1099/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, dei codici NC 6401 e 6402, originarie dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio	23
* Regolamento (CEE) n. 1100/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	24
* Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna	25
* Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna	30
Regolamento (CEE) n. 1103/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche	34
Regolamento (CEE) n. 1104/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	35
Regolamento (CEE) n. 1105/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	37
Regolamento (CEE) n. 1106/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie)	39
Regolamento (CEE) n. 1107/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40
Regolamento (CEE) n. 1108/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	44
Regolamento (CEE) n. 1109/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	48

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

89/296/CECA :

* Decisione della Commissione, del 30 marzo 1989, relativa ad un intervento finanziario della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carbonifera nel 1988 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carbonifera nel 1987	52
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1089/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 aprile 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	23,43	131,07
0712 90 19	23,43	131,07
1001 10 10	57,12	189,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	57,12	189,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	33,89	121,27
1001 90 99	33,89	121,27
1002 00 00	61,56	122,35 ⁽⁶⁾
1003 00 10	52,12	119,22
1003 00 90	52,12	119,22
1004 00 10	43,18	87,07
1004 00 90	43,18	87,07
1005 10 90	23,43	131,07 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	23,43	131,07 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	46,77	141,24 ⁽⁴⁾
1008 10 00	52,12	25,07
1008 20 00	52,12	15,86 ⁽⁴⁾
1008 30 00	52,12	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	52,12	0,00
1101 00 00	61,97	184,11
1102 10 00	100,71	185,82
1103 11 10	102,11	307,16
1103 11 90	65,30	197,21

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 aprile 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	4,40	4,40	4,40
1001 10 90	0	4,40	4,40	4,40
1001 90 91	0	0	0	1,60
1001 90 99	0	0	0	1,60
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	2,25

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	2,85	2,85
1107 10 19	0	0	0	2,13	2,13
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1091/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 24 e 25 aprile 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	75,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	87,00 ⁽²⁾
1510 00 10	75,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	119,00 ⁽²⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(²) Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,50
0711 20 90	16,50
1522 00 31	37,50
1522 00 39	60,00
2306 90 19	6,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1092/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1989 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 742/89 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il primo e il secondo trimestre 1989; che per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 1° al 10 aprile 1989 vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:

- a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 96,584 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 97,920 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 95,684 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 99,042 %.

2. I quantitativi chiesti in Grecia:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 66,846 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 34,722 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 77,801 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'81,056 %.

3. I quantitativi chiesti negli altri Stati membri sono ridotti del 99,662 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1989 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 741/89 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel primo e secondo trimestre 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88⁽⁵⁾, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 817/89⁽⁷⁾, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 741/89 che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il semestre che inizia il 1° gennaio 1989 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 1,632 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 9,553 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 34.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

(6) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

(7) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1094/89 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1989
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 035 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO A

1. Azione n.(1): 544/88 e 710/88.
2. Programma: 1988: 20 t; 1987: 15 t.
3. Beneficiario: Euronaid, Rhijngesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione: Perù, Madagascar.
6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (4): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. Quantitativo globale: 35 t.
9. Numero dei lotti: 1 (in 2 parti: I - 20 t; II - 15 t).
10. Condizionamento e marcatura (5): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) (in contenitori di 20 piedi « FLC/LCL shipper's count-load and stowage » (7)):
I: « ACCIÓN N° 544/88 / TRIGO / PERÚ / PROSALUS / 85545 / LIMA VÍA CALLAO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »
II: « ACTION N° 710/88 / FROMENT / MADAGASCAR / CAM / 72010 / TOLIARY / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 15. 6. 1989.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 5. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 5. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30. 6. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (8):
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):
Restituzione applicabile il 24. 4. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 835/89 della Commissione (GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 21).

ALLEGATO B

1. Azione n. (1): 68/89.
2. Programma : 1989.
3. Beneficiario : Gibuti.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Ministre du Commerce, Office national d'approvisionnement et de commercialisation (ONAC), BP 79, Djibouti.
5. Luogo o paese di destinazione : Gibuti.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 3, II.A.1.
Caratteristiche specifiche :
 - indice di caduta d'Hagberg : 170-220 ;
 - peso specifico : 78 kg/hl min ;
 - tenore di umidità : 13,5 %.
8. Quantitativo globale : 3 000 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (4): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1 e :
 - Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 68/89 / FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Gibuti.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dall'1 al 15. 6. 1989.
18. Data limite per la fornitura : 5. 7. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 16. 5. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 23. 5. 1989, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dall'8. 6. 1989 al 22. 6. 1989 ;
 - c) data limite per la fornitura : 12. 7. 1989.
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 24. 4. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 835/89 della Commissione (GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 21).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
- vedi elenco nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4;
 - azione 68/89 : M. Pérez Porras, PO Box 2477, Djibouti ; telex 5894 DJ.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05.

- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

- (⁷) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette ; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.

La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87 comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco :

- se i contenitori sono in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).

Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombono le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale) ;

- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL nessuna spesa ; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :

M. de Keyzer and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 Rotterdam.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1989****relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 800 t di zucchero bianco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero e le particolarità del settore, è opportuno preve-

dere la fornitura di zucchero C prodotto al di fuori delle quote di produzione, a norma delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽⁶⁾; che conformemente a tale normativa, le esportazioni di zucchero C non possono dar luogo alla concessione di restituzioni o di importi compensativi monetari o alla riscossione di prelievi all'esportazione o di importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di zucchero C da fornire ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 1/89.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** World Food Programme Representative, Avenida Zimbabwe 1302, PO Box 4595, Maputo.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 300 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.
Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):
«ACÇÃO Nº 1/89 / MOÇAMBIQUE 0356302 / AÇUCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA / ACÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL / MAPUTO».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (5):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1. al 15. 6. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 16. 5. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 5. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30. 6. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** —

ALLEGATO II

1. Azioni n. (1): 5/89 e 6/89.
2. Programma : 1988.
3. Beneficiario : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Etiopia.
6. Prodotto da mobilitare : zucchero bianco.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. Quantitativo globale : 1 500 t.
9. Numero di lotti : 2: partita A: 676 t (azione 5/89), partita B: 824 t (azione 6/89).
10. Condizionamento e marcatura (4): sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.
Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):
— Partita A: « ACTION No 5/89 / ETHIOPIA 0388400 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB ».
— Partita B: « ACTION No 6/89 / ETHIOPIA 0388500 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto (5): zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall'1 al 15. 6. 1989.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 16. 5. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 30. 5. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 al 30. 6. 1989;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (6):
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7): —

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per i periodi 1987/1988 e 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2209/87⁽⁴⁾ e (CEE) n. 2319/88⁽⁵⁾, la Commissione ha fissato i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per i periodi rispettivamente dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 e dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che i coefficienti relativi ai quantitativi di Irish whiskey commercializzati e esportati nei periodi di riferimento sono risultati inesatti a causa di diversi errori;

considerando che occorre correggere questi errori e tener conto nelle correzioni, a titolo eccezionale, dei nuovi

contratti conclusi durante la campagna 1987/1988 che non erano noti nel giugno 1988 al momento della determinazione annua dei coefficienti;

considerando che è opportuno determinare nuovamente tali coefficienti sulla base dei dati corretti e modificare pertanto i regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 9, rettificato dalla GU n. L 210 del 3. 8. 1988, pag. 27.

ALLEGATO I

Regolamento (CEE) n. 2209/87

« *ALLEGATO* »**Coefficienti applicabili in Irlanda**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria B ⁽¹⁾	ai cereali impiegati nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria A
	(1)	(2)
dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988	0,132	0,274

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto ».*ALLEGATO II*

Regolamento (CEE) n. 2319/88

« *ALLEGATO* »**Coefficienti applicabili in Irlanda**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria B ⁽¹⁾	ai cereali impiegati nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria A
	(1)	(2)
dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989	0,311	0,425

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che occorre precisare l'obbligo dei viticoltori di non ostacolare in alcun modo la raccolta dei dati, contemplati all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/86, da parte degli agenti incaricati a tal fine, onde assicurare l'accesso all'azienda a tali agenti; che è d'uopo modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 649/87 è inserito il seguente articolo 3 bis:

« Articolo 3 bis

I viticoltori devono assicurare l'accesso all'azienda agli agenti incaricati dall'organismo competente dello Stato membro di realizzare lo schedario vitivinicolo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 62 del 5. 3. 1987, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1098/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1989****recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2310/88 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2310/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 959/89⁽⁴⁾, ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento

(CEE) n. 1665/72 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁶⁾, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2310/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 14. 4. 1989, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	9,3	048
	12,9	064
	13,8	404
	29,0	400
	29,0	1
1005 10 13	3,4	048
	4,8	066
	16,7	062
	21,0	068
	21,8	064
1005 10 15	21,8	2
	11,0	404
	21,0	064
	23,1	066
	52,2	048
	66,3	512
	176,6	528
176,6	3	

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna e il Portogallo, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla TDC, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

(2) Le origini sono identificate come segue :

- 1 : Altri paesi esclusi la Romania, il Cile e l'Austria ;
 - 2 : Altri paesi esclusi il Canada, il Cile, il Giappone, l'Austria, l'Argentina e gli Stati Uniti ;
 - 3 : Altri paesi esclusi la Bulgaria, il Canada, l'Austria e gli Stati Uniti ;
- 038 : Austria ;
048 : Jugoslavia ;
062 : Cecoslovacchia ;
064 : Ungheria ;
066 : Romania ;
068 : Bulgaria ;
400 : Stati Uniti ;
404 : Canada ;
512 : Cile ;
528 : Argentina.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, dei codici NC 6401 e 6402, originarie dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica dei codici NC 6401 e 6402, il massimale individuale è fissato a 1 100 000 ECU; che in data 7 aprile 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Indonesia, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° maggio 1989 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità all'importazione dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0660	6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
	6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1100/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1658/82 ⁽⁵⁾, prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo dei trasporti combinati, accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo;

considerando che l'evoluzione dei trasporti combinati mostra che per la Comunità nel suo complesso non si è ancora conclusa la fase di avvio di questa tecnica e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti per un lasso di tempo abbastanza lungo da consentire agli Stati membri aventi infrastrutture per i trasporti combinati meno sviluppate di adeguarsi alle regioni più progredite;

considerando che, per agevolare il traffico intracomunitario di transito attraverso il territorio di paesi terzi, è opportuno estendere gli aiuti ai costi di gestione connessi a tale tipo di traffico;

considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992 l'attuale regime d'aiuti e che il Consiglio delibera, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, se del caso, in merito alle condizioni in cui si metterà fine agli aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, punto 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1107/70 è sostituito dal testo seguente:

- e) sino al 31 dicembre 1992, quando gli aiuti sono accordati temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo dei trasporti combinati, devono riferirsi:
 - ad investimenti per infrastrutture e per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo, oppure
 - ai costi di gestione dei trasporti combinati qualora si tratti di traffico intracomunitario di transito attraverso il territorio di paesi terzi. La Commissione presenta al Consiglio, con la massima sollecitudine, una relazione sulle condizioni di applicazione degli aiuti ai costi di gestione.

Anteriormente al 1° luglio 1991, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione di tale disposizione. In base alla relazione della Commissione e tenuto conto del carattere temporaneo del regime previsto nel presente regolamento, il Consiglio delibera, secondo le modalità previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, se necessario, alle condizioni in cui si porrà fine a tale regime.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARRIONUEVO PEÑA

⁽¹⁾ GU n. C 113 del 29. 4. 1988, pag. 10.⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 56.⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1101/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le sovraccapacità strutturali di stiva che si manifestano già da qualche tempo nelle flotte operanti sulla rete delle vie navigabili intercollegate di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi incidono in misura notevole sull'economia dei trasporti, segnatamente dei trasporti di merci per via navigabile;

considerando che per i prossimi anni le previsioni relative a tale settore non lasciano scorgere un aumento della domanda sufficiente ad assorbire le sovraccapacità; che, di fatto, la quota della navigazione interna nel mercato globale dei trasporti continua a diminuire a causa dei graduali mutamenti in corso nelle industrie di base che provvedono al proprio approvvigionamento essenzialmente per via navigabile;

considerando che soltanto un'azione di demolizione coordinata a livello comunitario consente di attuare a breve termine una riduzione sostanziale delle sovraccapacità e di risanare pertanto le strutture della navigazione interna;

considerando che le azioni di demolizione di battelli organizzate a livello nazionale da taluni Stati membri hanno registrato risultati senz'altro positivi, ma ancora insufficienti, mancando, in particolare, un coordinamento di tali azioni su scala internazionale;

considerando che per garantire un'effettiva riduzione delle eccedenze di stiva è condizione indispensabile definire un approccio comune affinché gli Stati membri adottino congiuntamente provvedimenti volti alla realizzazione di uno stesso obiettivo; che è opportuno a tal fine che negli Stati membri particolarmente interessati alla navigazione interna si istituiscano «fondi di demolizione» e che detti Stati ne assicurino l'amministrazione; che le imprese stabilite in altri Stati membri, ma che effettuano operazioni di trasporto sulle idrovie intercollegate degli Stati membri interessati devono partecipare ad uno di tali fondi;

considerando che le sovraccapacità si manifestano in generale in tutti i settori del mercato dei trasporti per via navigabile; che i provvedimenti da adottare devono quindi avere carattere generale e riguardare tutti i battelli da carico e gli spintori; che si potrebbe tuttavia prevedere un'esenzione per i battelli che, a motivo delle loro dimensioni o della loro esclusiva destinazione a mercati nazionali chiusi, non contribuiscono ad alimentare le sovraccapacità della summenzionata rete delle vie navigabili intercollegate; che occorre invece inglobare nel sistema, per la loro influenza sui mercati dei trasporti, le flotte private che effettuano trasporti per conto proprio;

considerando che la preoccupante situazione economica e sociale del settore dei battelli di portata lorda inferiore a 450 tonnellate ed in particolare la situazione finanziaria e le limitate possibilità di riconversione dei battellieri esigono misure specifiche, ad esempio, coefficienti speciali di valorizzazione del materiale fluviale o misure di risanamento specifiche per le reti più colpite; che in quest'ultimo caso è necessario permettere agli Stati membri di escludere questi battelli dal campo d'applicazione del regolamento purché siano fatti rientrare in un piano di risanamento nazionale che non crei distorsioni di concorrenza e sia conforme alle disposizioni del trattato in materia di aiuti;

considerando che a causa delle differenze fondamentali tra i mercati dei trasporti di carichi secchi e dei trasporti di carichi liquidi è auspicabile istituire, all'interno dello stesso fondo, una contabilità distinta per i battelli adibiti al trasporto di carichi secchi e le navi cisterna;

considerando che, nel quadro di una politica economica rispondente al trattato, il risanamento strutturale di un determinato settore economico spetta in primo luogo agli operatori del settore medesimo; che spetta pertanto alle imprese operanti nel settore della navigazione interna sostenere i costi del sistema che verrà instaurato; che, per garantire l'avvio del sistema e per renderlo immediatamente operativo, è tuttavia necessario prevedere un prefinanziamento da parte degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti rimborsabili; che a motivo della difficile situazione economica di dette imprese è opportuno che tali prestiti siano concessi senza interessi;

considerando che secondo l'articolo 74 del trattato gli Stati membri perseguono gli obiettivi di quest'ultimo, per quanto riguarda i trasporti, nel quadro di una politica comune; che risulta dall'articolo 77 che questa politica può richiedere aiuti, specialmente nel caso in cui questi rispondano alle necessità del coordinamento dei trasporti; che l'azione della Comunità in questo settore, compresi gli aiuti, deve tuttavia tener conto dei diversi obiettivi generali dell'articolo 3 del trattato ed in particolare di quello enunciato all'articolo 3, lettera f) in materia di

⁽¹⁾ GU n. C 297 del 22.11.1988, pag. 13.

GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 54.⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 58.

concorrenza; che, così come per gli aiuti sottoposti alle regole degli articoli 92 e seguenti del trattato, conviene accertarsi che le misure previste dal presente regolamento e la loro applicazione non falsino o non minaccino di falsare la concorrenza, segnatamente favorendo certe imprese, in misura contraria all'interesse comune; che per assicurare così la parità delle condizioni di concorrenza alle imprese interessate, i contributi da versare ai fondi di demolizione e i premi di demolizione devono essere calcolati secondo aliquote uniformi; che occorre altresì che le azioni di demolizione siano avviate contemporaneamente e condotte per la stessa durata e alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri interessati;

considerando che occorre evitare che gli effetti dell'azione coordinata di demolizione siano annullati dalla concomitante entrata in servizio di materiale fluviale supplementare; che risulta necessario prevedere temporaneamente misure volte a frenare tali investimenti, evitando tuttavia che le stesse possano determinare un blocco completo dell'accesso al mercato dei trasporti per via navigabile o indurre all'introduzione di un contingentamento delle flotte nazionali;

considerando che, nel quadro del sistema previsto, è auspicabile prevedere misure sociali a favore delle persone che desiderano lasciare il settore dei trasporti per via navigabile oppure inserirsi in un altro ramo di attività;

considerando che, dato il carattere comunitario del sistema, le decisioni da prendere per il suo funzionamento devono essere adottate a livello della Comunità, previa consultazione degli Stati membri e delle organizzazioni professionali dei trasporti per via navigabile; che la competenza per adottare le suddette decisioni e a sorvegliarne l'applicazione ed il mantenimento delle condizioni di concorrenza cui mira il presente regolamento deve essere conferita alla Commissione;

considerando che, per prevenire distorsioni di concorrenza sui mercati in questione e per migliorare l'efficacia del sistema previsto, è auspicabile che la Svizzera adotti misure analoghe per la propria flotta che opera sulla rete di vie navigabili intercollegate degli Stati membri interessati; che la Svizzera si è mostrata disposta ad adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I battelli della navigazione interna adibiti al trasporto di merci tra due o più punti sulle vie navigabili degli Stati membri sono soggetti a misure di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:

— la riduzione delle sovraccapacità strutturali mediante azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

— misure accompagnatorie volte ad evitare l'aggravarsi delle sovraccapacità esistenti o l'insorgere di nuove sovraccapacità.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica ai battelli da carico ed agli spintori che effettuano trasporti per conto terzi o trasporti per conto proprio, immatricolati in uno Stato membro oppure, se non immatricolati, gestiti da un'impresa stabilita in uno Stato membro.

Ai fini del presente regolamento, per «impresa» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica artigianale o industriale.

2. Non sono soggetti al presente regolamento:

a) i tabelli che navigano esclusivamente su idrovie nazionali non collegate alle altre vie navigabili della Comunità;

b) i battelli che per le loro dimensioni non possono uscire dalle idrovie nazionali in cui operano e non possono accedere alle altre vie navigabili della Comunità, purché non possano fare concorrenza ai battelli cui si applica il presente regolamento;

c) — gli spintori la cui potenza di propulsione non superi i 300 kW;

— le unità di navigazione fluvio-marittime, e le chiatte di nave, a condizione che effettuino esclusivamente trasporti internazionali o nazionali nel corso di viaggi che comportano un percorso marittimo;

— i traghetti;

— i battelli adibiti ad un servizio pubblico di carattere non commerciale.

3. Ciascuno Stato membro può escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i propri battelli di portata lorda inferiore a 450 tonnellate, qualora la situazione economica e sociale del settore di questi battelli lo esiga.

Se fa uso di tale facoltà, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, un piano di risanamento nazionale ai sensi del regime degli aiuti. Se la Commissione ritiene che il piano di risanamento è incompatibile con il mercato comune, a detti battelli si applica il paragrafo 1.

Articolo 3

1. Ciascuno degli Stati membri le cui vie navigabili sono collegate con quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate, in appresso denominati «Stati membri interessati», istituisce, nel quadro della propria legislazione nazionale e con propri strumenti amministrativi, un fondo di demolizione, in appresso denominato «fondo».

2. La gestione del fondo è affidata alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Quest'ultimo associa alla gestione del fondo le organizzazioni rappresentative nazionali della navigazione interna.

3. Ciascun fondo deve prevedere due contabilità distinte, una per i battelli da carico secco e gli spintori, l'altra per le navi cisterna.

Articolo 4

1. Per ciascun natante soggetto al presente regolamento il proprietario versa a uno dei fondi istituiti in virtù dell'articolo 3 un contributo stabilito in conformità dell'articolo 6.

2. Per i battelli immatricolati in uno degli Stati membri interessati, il contributo è versato al fondo dello Stato membro di immatricolazione del battello. Per i battelli non immatricolati, gestiti da un'impresa stabilita in uno degli Stati membri interessati, il contributo è versato al fondo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa.

3. Per i battelli immatricolati in un altro Stato membro e per i battelli non immatricolati gestiti da un'impresa stabilita in un altro Stato membro, il contributo è versato, a scelta del proprietario del battello, ad uno dei fondi istituiti negli Stati membri interessati.

Tale scelta è effettuata una volta per tutte e vale per tutti i battelli appartenenti al medesimo proprietario oppure gestiti dalla medesima impresa.

Articolo 5

1. Il proprietario di uno dei battelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, qualora proceda alla demolizione del battello, ottiene dal fondo da cui dipende, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, un premio di demolizione alle condizioni previste all'articolo 6. Tale premio è concesso solo per un battello per il quale il proprietario possa provare l'appartenenza alla flotta attiva.

La demolizione è la rottamazione integrale dello scafo del battello.

Fanno parte della flotta attiva i battelli in buone condizioni di funzionamento,

— muniti :

- di certificato di navigabilità rilasciato dall'autorità nazionale competente o d'accordo con essa, oppure
- di autorizzazione a compiere trasporti nazionali rilasciata dall'autorità di uno degli Stati membri interessati,

che abbiano compiuto almeno un viaggio nell'anno precedente la presentazione della domanda di premio di demolizione ;

— o che abbiano compiuto almeno dieci viaggi nell'anno precedente la presentazione della domanda di premio di demolizione.

Non è accordato alcun premio per i battelli che, in seguito ad una avaria o ad altri danni, non sono più riparabili e vengono demoliti.

2. Una solidarietà finanziaria è stabilita tra i fondi per quanto riguarda le contabilità distinte di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Essa interviene al momento del rimborso dei prestiti senza interesse di cui all'articolo 7, per garantire che il termine per il rimborso di detti prestiti sia uguale per tutti i fondi.

Articolo 6

1. La Commissione stabilisce, separatamente per i battelli da carico secco e per le navi cisterna, nonché per gli spintori :

- l'aliquota dei contributi annuali che devono essere versati al fondo per ciascun natante,
- l'aliquota dei premi di demolizione,
- il periodo dell'azione di demolizione durante il quale sono corrisposti i premi di demolizione e le condizioni alle quali gli stessi possono essere ottenuti,
- i coefficienti di valorizzazione per i diversi tipi e le diverse categorie di materiale fluviale. Tali coefficienti terranno conto della situazione socio-economica speciale del settore dei battelli di portata lorda inferiore a 450 tonnellate.

2. I contributi ed i premi di demolizione sono espressi in ecu ; le loro aliquote sono identiche per tutti i fondi.

3. I contributi e i premi sono calcolati in funzione del tonnellaggio di portata lorda per i battelli da carico, ovvero della potenza di propulsione per gli spintori.

4. Le aliquote dei contributi sono stabilite ad un livello che consenta ai fondi di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per contribuire efficacemente alla riduzione degli squilibri strutturali tra l'offerta e la domanda nel settore della navigazione interna, tenuto conto della sua difficile situazione economica.

I contributi sono annuali e devono essere versati all'inizio dell'anno dietro rilascio di un attestato che comprova il pagamento. Il pagamento non può superare un periodo di dieci anni.

A decorrere dal 1° marzo dell'anno considerato tale attestato deve essere tenuto a bordo del battello, oppure a bordo dello spintore quando si tratta di materiale fluviale senza equipaggio. Per il primo anno di funzionamento del regime, la Commissione fissa la data a partire dalla quale l'attestato deve essere tenuto a bordo.

5. Il periodo di demolizione durante il quale possono essere concessi i premi, nonché le condizioni per la loro attribuzione, sono stabiliti dalla Commissione in funzione degli obiettivi da raggiungere, secondo i diversi tipi o categorie di natanti e tenendo conto delle disponibilità finanziarie dei fondi.

6. La Commissione stabilisce le modalità della solidarietà finanziaria prevista all'articolo 5, paragrafo 2.

7. Dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna a livello comunitario, la Commissione stabilisce

una data limite per il conseguimento di una riduzione sostanziale delle sovraccapacità e adotta le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

Nelle sue decisioni, la Commissione tiene conto anche dei risultati dell'osservazione dei mercati dei trasporti nella Comunità e della loro prevedibile evoluzione, nonché della necessità di evitare che la concorrenza sia falsata in misura contraria all'interesse comune.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni del trattato e le misure di esecuzione adottate nel settore degli aiuti, gli Stati membri interessati prefinanziano, sotto forma di prestiti, il fondo istituito sul proprio territorio, onde consentire l'avvio immediato di un'azione di demolizione coordinata. Gli importi in tal modo concessi devono essere rimborsati senza interesse dal fondo, secondo un programma preliminarmente stabilito.

I fondi possono essere prefinanziati anche mediante prestiti garantiti dallo Stato, contratti sul mercato dei capitali, a condizione che gli interessi del prestito siano a carico dello Stato interessato.

2. Gli obblighi a carico di un fondo nazionale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripresi dal fondo dello Stato membro interessato.

I proprietari dei battelli non soggetti al presente regolamento e che hanno diritti derivanti da azioni nazionali di demolizione esistenti possono far valere tali diritti nei confronti dei fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di demolizione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 8

1. a) Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la messa in servizio, sulle vie navigabili di cui all'articolo 3, di battelli soggetti al presente regolamento che siano di recente costruzione o che siano importati da un paese terzo o che escano dalle idrovie nazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è subordinata alla condizione che :

- il proprietario del battello da mettere in servizio proceda alla demolizione, senza riscuotere il relativo premio, di un tonnello di stiva equivalente a quello del battello in questione, oppure
- qualora egli non proceda a demolizione, versi al fondo da cui dipende il suo nuovo battello, oppure al fondo che egli ha scelto in conformità dell'articolo 4, un contributo speciale di importo pari a quello del premio di demolizione stabilito per un tonnello pari a quello del nuovo battello, oppure
- qualora egli provveda alla demolizione di un tonnello inferiore a quello del nuovo battello da mettere in servizio, versi al fondo considerato un contributo speciale d'importo equivalente a quello del premio di demolizione

corrispondente, in quel momento, alla differenza tra il tonnello del nuovo battello e il tonnello della stiva demolita.

Nel caso degli spintori la nozione di « tonnello » è sostituita da quella di « potenza di propulsione ».

I battelli di paesi terzi che, in applicazione di uno strumento internazionale, abbiano adottato misure analoghe a quelle previste dal presente regolamento, sono assimilati ai battelli degli Stati membri.

b) Per i battelli di cui alla lettera a), messi in servizio, sulle vie navigabili di cui all'articolo 3, tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'istituzione del fondo nazionale corrispondente, il contributo speciale che il proprietario deve pagare in conformità della lettera a) è versato su un conto speciale che sarà indicato dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato. Il contributo sarà trasferito al fondo non appena questo sarà stato istituito.

c) Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, se lo richiede l'evoluzione del mercato dei trasporti e previa consultazione degli Stati membri e delle organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario, può adattare il rapporto tra il nuovo e il vecchio tonnello, di cui alla lettera a).

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli aumenti di capacità derivanti dall'allungamento dei battelli e dalla sostituzione dei motori degli spintori.

3. a) Non sono soggetti alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 i battelli per i quali il proprietario possa dimostrare :

- che erano già in costruzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,
- che i lavori realizzati rappresentino almeno il 20 % del peso acciaio necessario o almeno 50 tonnellate,
- e che la consegna e l'entrata in servizio avranno luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

b) Non sono soggetti alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 i battelli che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non erano soggetti al presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e che, grazie ad una via navigabile di collegamento recentemente aperta, possono percorrere altre vie navigabili della Comunità.

c) Dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna a livello comunitario, la Commissione può escludere taluni battelli specializzati dal campo di applicazione del paragrafo 1.

4. La messa in servizio di un battello di cui ai paragrafi 1 e 2 è vietata finché il proprietario non abbia soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1. In caso di infrazione a questo divieto, le autorità nazionali possono prendere misure al fine di impedire che il battello in questione partecipi al traffico.

5. In base ad una proposta della Commissione, corredata di una relazione motivata, il Consiglio può decidere di prorogare di cinque anni al massimo il periodo di cui al paragrafo 1.

Il Consiglio delibera su tale proposta alle condizioni stabilite dal trattato.

Articolo 9

Gli Stati membri interessati possono adottare le opportune misure per:

- facilitare ai trasportatori per via navigabile che si ritirano dalla professione il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione professionale in un altro ramo di attività economica;
- accordare ai lavoratori che lasciano il settore della navigazione interna in seguito ad un'azione di demolizione, il prepensionamento ed organizzare corsi di formazione professionale o di riqualificazione.

Articolo 10

1. Anteriormente al 1° gennaio 1990 gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e le comunicano alla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Tali misure devono prevedere segnatamente un controllo permanente ed efficace dell'osservanza degli obblighi spettanti alle imprese in virtù del presente regolamento e delle relative disposizioni nazionali d'esecuzione, nonché sanzioni appropriate in caso di infrazione.

2. Per tutta la durata dell'azione di demolizione, gli Stati membri trasmettono semestralmente alla Commissione tutte le informazioni utili riguardanti lo svolgimento dell'azione in corso e, in particolare, la situazione finanziaria del fondo, il numero di domande di demolizione presentate e il tonnellaggio effettivamente demolito.

3. Anteriormente al 1° maggio 1989 la Commissione adotta le decisioni ad essa incombenti in virtù dell'articolo 6.

4. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione in cui valuta l'effetto delle misure di cui al paragrafo 1 e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

REGOLAMENTO (CEE) N. 1102/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visti i pareri espressi dagli Stati membri e dalle organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario nel corso delle consultazioni effettuate dalla Commissione rispettivamente il 29 marzo e il 3 febbraio 1989,

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89 la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni per l'attuazione del regime di risanamento strutturale della navigazione interna, definito dallo stesso regolamento del Consiglio;

considerando che nel corso delle riunioni di consultazione summenzionate gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario hanno giudicato necessaria una riduzione della capacità delle flotte interessate dell'ordine del 10 % per quanto riguarda i battelli da carico secco e gli spintori, e del 15 % per quanto riguarda le navi cisterna;

considerando che, data la necessità di rendere attraenti i premi volti ad incoraggiare la demolizione e date le limitate possibilità delle imprese di rimborsare i prefinanziamenti effettuati dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1101/89 appare congruo un bilancio globale di 130,5 milioni di ECU;

considerando che la Commissione determina la data di inizio dell'azione di demolizione coordinata a livello comunitario, e che tale data deve coincidere con quella a cui gli Stati membri interessati dalle sovraccapacità strutturali di stiva avranno adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione del suddetto regolamento (CEE) n. 1101/89;

considerando che la Commissione stabilisce le aliquote dei contributi che i trasportatori devono versare annualmente ai fondi di demolizione per ciascuno dei loro natanti adibiti a trasporti di merci sulle vie navigabili degli Stati membri fra loro collegate; che tali aliquote debbono essere fissate in modo tale che i fondi di demolizione possano rimborsare entro un termine massimo di dieci anni gli impianti prefinanziati dagli Stati membri interessati, e che devono essere situate ad un livello pur sempre accettabile per le imprese del settore della naviga-

zione interna, tenuto conto della loro difficile situazione finanziaria;

considerando che la Commissione stabilisce inoltre le aliquote dei premi di demolizione, il periodo in cui gli stessi possono essere ottenuti nonché le loro condizioni di attribuzione; che, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre la capacità di stiva e visto il bilancio globale limitato che non potrebbe bastare a soddisfare tutte le richieste di premi di demolizione presentate ai fondi di demolizione nazionali, appare opportuno, al fine di conseguire la demolizione della massima quantità di materiale, applicare una procedura secondo cui siano prese in considerazione in primo luogo le richieste aventi per oggetto le aliquote di premi più basse nell'ambito di una forcella che vada dal 70 % al 100 % dei valori massimi stabiliti;

considerando che, data la particolare situazione socioeconomica del settore dei piccoli natanti, sono indispensabili misure appropriate, in particolare coefficienti di valutazione stabiliti tenendo conto del limitato valore commerciale di detti natanti; che è pertanto opportuno prevedere relativamente a tali battelli aliquote ridotte per i premi di demolizione, e, di conseguenza, per i contributi annui;

considerando che, per assicurare l'attuazione della solidarietà finanziaria tra i vari fondi nazionali di demolizione, appare opportuno che la Commissione proceda, in collaborazione con le autorità dei fondi, all'inizio di ogni anno, alla compensazione dei conti istituiti al fine di garantire che il termine di rimborso delle somme prefinanziate dagli Stati membri interessati sia identico per tutti i fondi;

considerando che i diversi tipi di natanti hanno valori diversi ed incidono in modo diverso sulla capacità delle flotte; che è pertanto opportuno prevedere coefficienti particolari per la determinazione del tonnellaggio equivalente nel caso in cui un trasportatore metta in servizio un nuovo natante appartenente ad un tipo diverso da quello cui appartiene il natante offerto per la demolizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce segnatamente i contributi annui, i premi di demolizione e le condizioni di concessione dei medesimi per i natanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, tenendo conto della necessità di ridurre la capacità delle flotte del 10 % per quanto riguarda i battelli da carico secco e gli spintori, e del 15 % per quanto riguarda le navi cisterna.

⁽¹⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Per realizzare tale obiettivo si stima necessario un bilancio globale pari a 130,5 milioni di ECU, di cui 81,2 milioni di ECU per i battelli da carico secco, 44,3 milioni di ECU per le navi cisterna e 5,0 milioni di ECU per gli spintori.

Articolo 2

Il sistema di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario, quale stabilito dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, è operativo a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Contributi annui

Articolo 3

1. Per i natanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, ivi compresi i natanti rispetto ai quali è stata presentata richiesta per il premio di demolizione, il versamento da parte dei proprietari dei natanti dei contributi annui ai fondi di demolizione competenti è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1990. Le aliquote di tali contributi sono così stabilite a seconda dei vari tipi e categorie di natanti:

Battelli da carico secco

Automotori : 1,00 ECU/t
Chiatte a spinta : 0,70 ECU/t
Chiatte rimorchiate : 0,36 ECU/t

Navi cisterna

Automotori : 3,00 ECU/t
Chiatte a spinta : 1,26 ECU/t
Chiatte rimorchiate : 0,54 ECU/t

Spintori :

0,40 ECU/kw

2. Per i natanti di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote dei contributi annui di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %. Per i natanti di portata lorda da 450 a 650 t le stesse sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

3. La Commissione ha facoltà di modificare le aliquote di cui al paragrafo 1 per assicurare che gli importi prefianziati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89, dagli Stati membri interessati siano rimborsati entro dieci anni.

Articolo 4

1. Per il 1990, l'attestato comprovante il pagamento del contributo annuo deve trovarsi, a decorrere dal 1° maggio, a bordo del natante o, qualora si tratti di natanti senza equipaggio, a bordo dello spintore.

2. La conversione dei contributi annui, espressi in ECU, nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua secondo il corso dei cambi vigente il 1° gennaio dell'anno in questione.

Premi di demolizione

Articolo 5

1. L'importo del premio di demolizione per i diversi tipi e le diverse categorie di natanti si colloca nell'ambito di una forcella che va dal 70 % al 100 % delle aliquote seguenti:

Battelli da carico secco

Automotori : 120 ECU/t
Chiatte a spinta : 60 ECU/t
Chiatte : 43 ECU/t

Navi cisterna

Automotori : 216 ECU/t
Chiatte a spinta : 91 ECU/t
Chiatte : 39 ECU/t

Spintori :

240 ECU/kw

2. Per i natanti di portata lorda inferiore a 450 t, i valori massimi dei premi di demolizione di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i natanti di portata lorda da 450 a 650 t, i valori massimi dei premi sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t.

Articolo 6

1. I proprietari di natanti che presentino una richiesta per ottenere un premio di demolizione, fanno pervenire tale richiesta alle autorità del fondo competente per il battello in questione anteriormente al 1° maggio 1990. Non sono prese in considerazione le richieste che pervengono a decorrere da tale data.

2. Il richiedente indica nella sua richiesta la percentuale, nell'ambito di una forcella che va dal 70 % al 100 % delle aliquote massime di cui all'articolo 5, che desidera ricevere quale premio per la demolizione del proprio natante. Tale percentuale viene in appresso denominata « percentuale del premio ».

3. Le richieste debitamente presentate per premi di demolizione corrispondenti al 70 % delle aliquote di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono da considerarsi accolte dal fondo nei limiti delle disponibilità di bilancio dei diversi conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità del fondo forniscono ai richiedenti conferma dell'accoglimento della loro richiesta nei due mesi successivi alla ricezione. Ogni mese, le autorità dei fondi trasmettono alla Commissione un elenco delle richieste ricevute per premi di demolizione corrispondenti al 70 %. La Commissione vigila affinché tali richieste non superino le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e tiene aggiornate sulla situazione le autorità dei fondi.

4. Anteriormente al 1° settembre 1990, le autorità del fondo comunicano per iscritto al richiedente di un premio di demolizione corrispondente ad una percentuale superiore al 70 % delle aliquote indicate nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se la richiesta è stata accettata o respinta.

Articolo 7

1. La presentazione della richiesta per il premio di demolizione comporta per il proprietario del natante ove la richiesta sia accolta, l'obbligo di effettuare anteriormente al 1° dicembre 1990:

- la demolizione del natante,
- o, in attesa della demolizione, l'immobilizzazione definitiva del natante.

2. Quando un natante è immobilizzato a norma del paragrafo 1, il proprietario consegna alle autorità del fondo competente tutti i documenti riguardanti il natante, quali il certificato di navigazione e l'autorizzazione al trasporto. Gli Stati membri vigilano affinché non vengano effettuati trasporti o operazioni di stoccaggio con un natante immobilizzato.

Il proprietario di un natante immobilizzato informa le autorità del fondo competente sul luogo in cui il natante è immobilizzato. Un natante immobilizzato può essere spostato unicamente con l'accordo delle autorità di detto fondo.

3. Alle fine di ogni anno, ciascun fondo trasmette agli altri fondi e alla Commissione un elenco dei natanti per i quali esso ha versato un premio di demolizione e che ancora non siano stati demoliti. Tale elenco reca per ciascun natante:

- il nome, il tipo, il tonnellaggio e il porto di immatricolazione,
- il nome e l'indirizzo del proprietario,
- indicazioni precise concernenti il luogo in cui il natante è immobilizzato in attesa di essere demolito.

4. La demolizione di un natante immobilizzato deve avvenire in tutti i casi anteriormente al 1° dicembre 1992. qualora un natante non sia demolito entro tale data, le autorità del fondo competente possono farlo demolire in nome e a spese del proprietario.

Articolo 8

1. Se i mezzi finanziari necessari per soddisfare le richieste di premi di demolizione debitamente presentate sono superiori alle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la percentuale del premio indicata dal proprietario del battello nella richiesta funge da criterio di selezione, dandosi la precedenza alle richieste che presentano le percentuali più basse.

2. Per porre in atto la procedura di cui al paragrafo 1, la Commissione redige, in collaborazione con le autorità dei vari fondi, un elenco comune delle richieste debitamente presentate in tale elenco, le richieste sono classificate secondo un ordine che va dalla percentuale del premio più bassa alla percentuale del premio più elevata. Vengono compilati elenchi separati per i battelli da carico secco, le navi cisterna e i gli spintori.

3. I premi di demolizione vengono accordati dai vari fondi in base all'elenco summenzionato nei limiti delle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In caso di presentazione di più richieste iden-

tiche con percentuali del premio viene data precedenza alla richiesta pervenuta per prima.

4. Si i mezzi finanziari necessari per soddisfare le richieste debitamente presentate sono inferiori alle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le richieste sono considerate accolte nelle percentuali del premio in esse indicate. In tal caso, viene ridotto di conseguenza il termine decennale per il rimborso dei prefinanziamenti effettuati dagli Stati membri interessati a favore dei fondi.

Articolo 9

1. Il premio di demolizione è versato qualora il proprietario del natante abbia dimostrato che lo stesso è stato demolito o immobilizzato in conformità dell'articolo 7.

2. La conversione delle aliquote dei premi di demolizione, espresse in ECU, nella moneta nazionale del fondo interessato è effettuata secondo il corso dei cambi vigente alla data di cui all'articolo 2.

Solidarietà finanziaria*Articolo 10*

1. Per l'attuazione della solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89 all'inizio di ogni anno, a decorrere dal 1991, ciascun fondo comunica alla Commissione i seguenti dati:

- i debiti del fondo al 31 dicembre dell'anno precedente (D_n);
- le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (R_n), che comprendono gli introiti provenienti sia dai contributi annui, sia da quelli speciali previsti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio.

2. La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1:

- l'importo totale dei debiti di tutti i fondi al 31 dicembre dell'anno precedente (D_t);
- l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (R_t);
- le entrate annuali normalizzate (R_{nn}) di ciascun fondo, calcolate mediante la formula seguente:

$$R_{nn} = \frac{R_t}{D_t} \times D_n;$$

- per ciascun fondo, la differenza fra le entrate annuali (R_n) e le entrate annuali normalizzate (R_{nn});
- gli importi che ciascun fondo con entrate annuali superiori alle entrate annuali normalizzate ($R_n > R_{nn}$) versa ad un fondo le cui entrate annuali siano inferiori alle entrate annuali normalizzate ($R_n < R_{nn}$).

3. Ciascun fondo interessato versa agli altri fondi, anteriormente al 1° marzo dell'anno in corso, gli importi di cui all'ultimo trattino del paragrafo 2.

Tonnellaggio equivalente

Articolo 11

1. Quando un proprietario mette in servizio un natante ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 e presenta alla demolizione un altro tipo di natante, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di natanti in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:

— *Battelli da carico secco*

automotori di oltre 650 t: 1,00
chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50
chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36

— *Navi cisterna*

automotori di oltre 650 t: 1,00
chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,42
chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18

2. Per i natanti di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i

natanti di portata lorda da 450 a 650 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t.

Consultazioni

Articolo 12

1. La Commissione consulta gli Stati membri ogni volta che intende modificare il presente regolamento.
2. Per tutte le questioni concernenti l'attuazione del sistema, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario, gruppo denominato « Gruppo di esperti — Risanamento strutturale della navigazione interna ».

Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1103/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione

riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) 2303/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/88⁽⁵⁾; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2303/88, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

— dracma greca :	1,270,
— lira sterlina :	1,074,
— franco francese :	1,050,
— sterlina irlandese :	1,051,
— lira italiana :	1,025,
— peseta spagnola :	0,943.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 43.⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1104/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3005/88⁽³⁾, (CEE) n. 3175/88⁽⁴⁾, (CEE) n. 3552/88⁽⁵⁾ e (CEE) n. 4078/88⁽⁶⁾ del Consiglio determinano l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione⁽⁷⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88⁽⁹⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e di detto coefficiente;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 580/89 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1105/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1085/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,84 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,84 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,84 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,84 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,79
1701 99 10	38,79
1701 99 90	38,79 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1106/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/89 della Commissione, del 23 gennaio 1987 ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie);
considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 ⁽⁵⁾, e

rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1038/89 abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	0
1001 10 90 000	04	21,00 (?)
	02	20,00 (?)
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	05	40,00
	06	43,00
	02	20,00
1002 00 00 000	06	43,00
	02	20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	05	55,00
	02	20,00
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	74,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	78,00
1101 00 00 120	01	78,00
1101 00 00 130	01	70,00
1101 00 00 150	01	60,00
1101 00 00 170	01	50,00
1101 00 00 180	01	40,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	78,00
1102 10 00 200	01	78,00
1102 10 00 300	01	78,00
1102 10 00 500	01	78,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	211,00
1103 11 10 200	01	200,00
1103 11 10 500	01	179,00
1103 11 10 900	01	169,00
1103 11 90 100	01	78,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Algeria,
- 05 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 06 la zona II b).

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	153,38
1006 20 15 000	01	153,38
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	153,38
1006 20 96 000	01	153,38
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	153,38
1006 30 25 000	01	153,38
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	153,38
1006 30 46 000	01	153,38
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	191,72
	03	203,72
	05	203,72
	06	208,72
	07	208,72
	08	203,72
	09	203,72
	10	208,72
	11	208,72
	12	208,72
	13	191,72
	14	208,72
1006 30 63 900	01	191,72
	13	191,72
1006 30 65 100	01	191,72
	03	203,72
	05	203,72
	06	208,72
	07	208,72
	08	203,72
	09	203,72
	10	208,72
	11	208,72
	12	208,72
	13	191,72
	14	208,72
1006 30 65 900	01	191,72
	13	191,72
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)			
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	
1006 30 94 100	01	191,72	
	03	203,72	
	05	203,72	
	06	208,72	
	07	208,72	
	08	203,72	
	09	203,72	
	10	208,72	
	11	208,72	
	12	208,72	
	13	191,72	
	14	208,72	
	1006 30 94 900	01	191,72
		13	191,72
1006 30 96 100	01	191,72	
	03	203,72	
	05	203,72	
	06	208,72	
	07	208,72	
	08	203,72	
	09	203,72	
	10	208,72	
	11	208,72	
	12	208,72	
	13	191,72	
	14	208,72	
	1006 30 96 900	01	191,72
		13	191,72
1006 30 98 100	—	—	
1006 30 98 900	—	—	
1006 40 00 000	—	—	

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1109/89 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1989
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 957/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 682/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/89 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 682/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole e la riduzione dell'importo dell'integrazione

derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio sul prezzo indicativo; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito per tener conto dei prezzi e delle misure connessi per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 28 aprile 1989, per tener conto dei prezzi e delle misure connessi per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 14. 4. 1989, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term.. 9 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	0,580	1,170	-1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,405	20,422	20,901	16,275	15,395	14,934
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	48,57	48,62	49,74	38,82	36,76	35,88
— Paesi Bassi (Fl)	54,20	54,24	55,51	42,93	40,61	39,59
— UEBL (FB/Flux)	985,29	986,12	1 009,24	785,87	743,38	721,12
— Francia (FF)	149,45	149,50	153,27	122,22	115,31	111,69
— Danimarca (Dkr)	178,66	178,79	183,06	145,34	137,48	133,36
— Irlanda (£ Irl)	16,622	16,628	17,046	13,603	12,834	12,431
— Regno Unito (£)	12,676	12,672	13,022	10,818	10,174	9,740
— Italia (Lit)	32 020	32 029	32 782	26 455	24 948	23 801
— Grecia (Dra)	2 348,31	2 321,50	2 388,39	2 462,40	2 284,32	2 096,32
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	89,44	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 233,56	3 238,94	3 302,96	2 626,13	2 498,55	2 397,79
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 404,87	4 406,96	4 483,83	3 754,72	3 584,37	3 443,30

(1) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (¹)	4° term. 8 (¹)	5° term. 9 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,080	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	22,905	22,922	23,401	18,775	17,895	17,434
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	54,48	54,52	55,64	44,73	42,67	41,78
— Paesi Bassi (Fl)	60,81	60,86	62,12	49,53	47,20	46,19
— UEBL (FB/Flux)	1 106,01	1 106,83	1 129,96	906,59	864,09	841,83
— Francia (FF)	168,41	168,47	172,23	141,46	134,55	130,93
— Danimarca (Dkr)	200,77	200,89	205,17	167,66	159,80	155,69
— Irlanda (£ Irl)	18,731	18,737	19,156	15,745	14,976	14,573
— Regno Unito (£)	14,364	14,360	14,710	12,571	11,928	11,493
— Italia (Lit)	36 107	36 116	36 870	30 637	29 131	27 983
— Grecia (Dra)	2 738,36	2 711,55	2 778,44	2 910,86	2 732,79	2 544,79
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	474,98	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 619,09	3 624,48	3 688,50	3 008,37	2 880,79	2 780,03
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	470,02	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	4 874,89	4 876,98	4 953,85	4 234,72	4 064,38	3 923,30

(¹) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	5,170	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	23,172	23,380	23,505	23,547	18,796
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	55,16	55,65	55,94	56,04	44,82
— Paesi Bassi (Fl)	61,54	62,09	62,42	62,53	49,58
— UEBL (FB/Flux)	1 118,90	1 128,95	1 134,98	1 137,01	907,60
— Francia (FF)	169,79	171,33	172,32	172,65	141,31
— Danimarca (Dkr)	202,91	204,74	205,86	206,23	167,85
— Irlanda (£ Irl)	18,885	19,056	19,165	19,202	15,728
— Regno Unito (£)	14,412	14,544	14,635	14,647	12,525
— Italia (Lit)	36 382	36 712	36 854	36 799	30 594
— Grecia (Dra)	2 679,12	2 685,81	2 678,45	2 657,66	2 868,22
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	797,28	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 714,80	3 748,29	3 760,57	3 756,13	3 229,56
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 610,69	6 650,23	6 657,76	6 649,43	5 945,47
— in un altro Stato membro (Esc)	6 442,69	6 481,23	6 488,57	6 480,44	5 794,37
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 663,71	3 699,13	3 712,86	3 708,90	3 182,73
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 442,69	6 481,23	6 488,57	6 480,44	5 794,37

(1) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
DM	2,079300	2,075880	2,072450	2,069600	2,069600	2,061010
Fl	2,345910	2,342410	2,339610	2,336540	2,336540	2,325840
FB/Flux	43,547400	43,545400	43,540100	43,526699	43,526699	43,475600
FF	7,041490	7,043470	7,044700	7,045330	7,045330	7,049410
Dkr	8,091370	8,093980	8,096580	8,098460	8,098460	8,107870
£Irl	0,779711	0,779740	0,780117	0,780286	0,780286	0,780874
£	0,654680	0,656194	0,657541	0,658794	0,658794	0,663081
Lit	1 524,91	1 529,87	1 535,49	1 540,85	1 540,85	1 556,23
Dra	177,53500	179,43000	181,08000	182,57800	182,57800	186,99100
Esc	172,28700	173,04200	173,86300	174,56000	174,56000	176,79700
Pta	129,16800	129,58400	130,03000	130,42600	130,42600	131,77400

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

relativa ad un intervento finanziario della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carbonifera nel 1988 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carbonifera nel 1987

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/296/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

I

Il governo tedesco ha notificato alla Commissione con lettere del 2 marzo 1988 e 12 aprile 1988, conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 della decisione n. 2064/86/CECA, gli importi compensativi versati ai produttori di elettricità che utilizzano carbone comunitario, finanziati dal fondo compensativo (Ausgleichsfonds) a titolo dell'anno 1988 nel quadro della terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone.

Il governo tedesco, con le suddette lettere, ha notificato alla Commissione l'aumento degli importi stanziati per l'anno 1987 in applicazione della suddetta legge.

Con lettere del 20 settembre 1988 e 1° febbraio 1989, il governo tedesco ha peraltro comunicato, in seguito alle richieste formulate dalla Commissione, in data 6 maggio e 18 novembre 1988, informazioni complementari.

Gli importi in questione, finanziati dal sistema di prelievo operato tramite la « Kohlenpfennig » ammontano a:

- 4 700 milioni di DM per l'anno 1988 pari ad un tasso di prelievo del 7,25 %;
- 684 milioni di DM in supplemento all'importo autorizzato a titolo dell'anno 1987 con la decisione 87/451/CECA della Commissione⁽²⁾.

II

Il fondo compensativo, iscritto nella terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone, si propone di compensare in parte la differenza di prezzo esistente tra il carbone fossile comunitario da un lato e il gasolio e il carbone importati dall'altro per la produzione di energia elettrica nella Repubblica federale di Germania.

Tale sistema compensativo è applicato ad un volume annuo di circa 33 milioni di t equivalenti carbone (TEC) di carbon fossile comunitario.

Esso rappresenta una misura connessa alla commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sui bilanci pubblici, è tuttavia finanziata tramite prelievi resi obbligatori a causa dell'intervento dello Stato.

D'altronde, il suddetto sistema conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carbonifera. Esso rappresenta pertanto un aiuto indiretto a favore di tale industria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 10.

Pertanto deve essere oggetto di una presa di posizione della Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della suddetta decisione.

III

Successivamente all'entrata in vigore della terza legge, gli interventi diretti effettuati a tale titolo a favore dell'industria carboniera ammontavano il 31 dicembre 1986 a più di 20 miliardi di DM.

Con decisione 87/451/CECA la Commissione ha autorizzato, per l'anno 1987, un importo di 3 109 milioni di DM pari ad un tasso di prelievo del Kohlenpfennig del 4,5 %. La Commissione ha accordato tale autorizzazione tenendo conto del fatto che la chiusura precipitosa degli impianti di produzione non economici avrebbe potuto provocare notevoli problemi sociali e regionali.

Rispetto al volume dell'intervento finanziario autorizzato dalla Commissione, l'aumento per l'anno 1987 fa salire l'importo della dotazione a titolo della suddetta legge a 3 793 milioni di DM.

Per l'anno 1988 la dotazione del fondo, pari ad un importo di 4 700 milioni di DM, corrisponde ad un aumento dell'intervento di circa il 24 % rispetto all'anno 1987.

IV

L'evoluzione registrata durante questi ultimi anni dev'essere valutata nel contesto degli obiettivi della decisione n. 2064/86/CECA, in particolare quelli menzionati all'articolo 2, paragrafo 1.

A tal fine è opportuno sottolineare che la terza legge tedesca relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone cita solo, tra gli obiettivi da conseguire per il carbone, la stabilizzazione della produzione, escludendo gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta decisione, segnatamente quello del miglioramento della competitività o della creazione di nuove capacità vitali dal punto di vista economico.

L'automaticità della concessione dell'aiuto alle quantità di carbone prodotte fissate dalla legge è tale da incoraggiare la realizzazione di investimenti per il mantenimento di capacità che non presentano a termine nessuna garanzia economica.

Gli obiettivi dichiarati dalla legge in questione, infine, non includono in primo luogo una soluzione dei problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera.

Tuttavia, la Commissione ha considerato in passato che tale misura potesse attenuare i problemi sociali e regionali di tale industria. Successivamente le autorità tedesche hanno notevolmente aumentato l'aiuto di cui soltanto una parte è stata notificata senza giustificare, per tutti gli

importi previsti, se essi rispettino o meno gli obiettivi e le condizioni definite all'articolo 2 della presente decisione.

Pertanto è opportuno autorizzare esclusivamente gli importi notificati senza pronunciarsi già fin d'ora sull'eventuale complemento di aiuti che potrebbe servire a colmare il fabbisogno annunciato dalle autorità tedesche.

V

Dato il carattere transitorio della suddetta decisione, che spira il 31 dicembre 1993, e la necessità di ricercare a termine una vitalità economica dell'industria estrattrice di carbone della Comunità è opportuno far sì che gli aiuti comunitari presentino caratteristiche di degressività sufficienti e siano concomitanti a piani di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento quali quelli citati tra le condizioni di applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

Per far sì che la Commissione sia in grado di esaminare se le condizioni d'applicazione della decisione n. 2064/86/CECA sono soddisfatte è opportuno invitare le autorità tedesche a presentare — anteriormente al 30 settembre 1989 — un piano scaglionato fino al 31 dicembre 1993 di riduzione dei pagamenti compensativi effettuati nel quadro del presente sistema o di qualsiasi altro intervento avente effetto equivalente.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità dei contratti d'acquisto di carbone tedesco conclusi dalle imprese produttrici di elettricità (« Jahrhundertvertrag ») con le disposizioni dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I pagamenti compensativi da versare ai produttori di elettricità, notificati con lettere del 2 marzo e 12 aprile 1988, sono da considerarsi aiuti comunitari all'industria carbonifera e quindi compatibili col buon funzionamento del mercato comune a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA tenuto conto del fatto che :

- la loro soppressione immediata aggraverebbe i problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione di tale industria,
- dovranno, per contribuire al miglioramento della competitività di tale industria, essere ridotti progressivamente ed essere accompagnati da un piano di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera.

Articolo 2

Il governo tedesco sottopone alla Commissione — anteriormente al 30 settembre 1989 — un piano di riduzione dei pagamenti compensativi, effettuati nel quadro del presente regime e di qualsiasi altro intervento avente

effetto equivalente, scaglionato entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
(versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- le possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo